

# DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRALE FULL RISK DELL’IMPIANTO ELEVATORE INCLINATO A FUNE DENOMINATO VIA CAVOUR – VIA P.MARTINI, PER IL PERIODO DI 48 MESI.

CUP: H49E18000060004

CIG: 7478934394

## 1. DEFINIZIONI

- **Amministrazione Richiedente:** la Pubblica Amministrazione che manifesta la propria intenzione di utilizzare lo SDAPA nel periodo della sua validità ed efficacia; tale intenzione è manifestata mediante la pubblicazione di un Appalto Specifico;
- **Amministrazione Contraente (o Amministrazione):** la Pubblica Amministrazione proprietaria degli impianti, che affida la manutenzione degli stessi mediante la sottoscrizione dei Contratti di Fornitura, come di seguito definiti;
- **Canone:** corrispettivo economico con cui sono compensate le attività di manutenzione ordinaria e l’attività di pronto intervento. L’importo del canone mensile è determinato in funzione dei ribassi offerti in sede di gara dal Fornitore.
- **Contratto di Fornitura:** l’atto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore che recepisce l’insieme delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella documentazione relativa agli Appalti Specifici;
- **Ente di controllo:** l’Ente notificato, incaricato dall’Amministrazione, preposto alla verifica periodica e straordinaria dell’impianto;
- **Extra Canone:** corrispettivo economico con cui sono compensate le attività di manutenzione straordinaria, ad esclusione del pronto intervento rientrante tra gli oneri del Fornitore;
- **Fornitore:** l’Impresa, il Consorzio di Imprese, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Contratto di Rete, aggiudicatario dell’Appalto Specifico che si impegna ad eseguire in favore delle Amministrazioni, le attività previste nell’Appalto Specifico e, nel dettaglio, nelle Schede Tecniche;
- **Gestore del Servizio:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione Contraente, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’Appalto Specifico e nel dettaglio nelle Schede Tecniche;
- **Piano Operativo delle Attività:** programma trimestrale, su base giornaliera, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento;
- **Direttore dell’esecuzione:** la figura nominata dall’Amministrazione Contraente, responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi afferenti le Schede Tecniche dell’Appalto Specifico e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.
- **Responsabile di Esercizio:** soggetto incaricato di provvedere agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuite dalle norme regolamentali emanate in applicazione degli artt.95,100, e 10 del D.P.R. 753/80, e degli art.91 comma 1,93 e 102 comma 1 del D.P.R.753/80
- **Verbale di Consegna:** il verbale redatto dall’Amministrazione Contraente in contraddittorio con il Fornitore, ai fini dell’avvio dei servizi oggetto di Appalto Specifico, secondo quanto previsto al capitolo 8 del presente Capitolato Tecnico.

## **2. OGGETTO**

Il presente Capitolato descrive le caratteristiche tecniche minime per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori che sarà oggetto degli Appalto Specifico indetto dalla Amministrazione Richiedente.

L'obiettivo è quello di garantire che l'impianto funzioni con la massima continuità in condizioni di sicurezza, soddisfacendo così le aspettative degli utenti. A tale scopo, con il presente Capitolato Tecnico vengono sin d'ora fissati gli interventi essenziali finalizzati al funzionamento dell'impianto nonché gli adempimenti minimi a carico del Fornitore, le frequenze degli interventi stessi, le tempistiche relativamente alla programmazione del servizio e alla gestione documentale, la condotta del personale, il rispetto delle norme e prassi di prevenzione degli infortuni.

La descrizione dettagliata delle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria e di pronto intervento, oggetto del presente documento e le relative modalità di esecuzione è contenuta ai paragrafi 9 e 10 del presente Capitolato Tecnico.

## **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPLICABILE**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un elenco delle principali norme tecniche di riferimento cui dovrà conformarsi il Fornitore nell'esecuzione degli Appalti Specifici che saranno indetti dalle Amministrazioni Richiedenti:

- decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che "al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei Trasporti";
- D.P.R. 03 dicembre 2008, n. 211 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- R.D. 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
- decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l'approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;
- decreto ministeriale del 13 novembre 1975 n. 9610 riguardante l'estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie;
- decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;
- decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
- decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;
- decreto dirigenziale 15 aprile 2002 con il quale sono state adottate le "Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri";
- decreto dirigenziale 337 del 16 novembre 2012 "Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e

delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

- direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
- decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
- DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17705/2006 Nuova direttiva macchine;
- DM 236 del 14/06/1989 la cui finalità è rendere accessibili gli edifici a persone con difficoltà motorie o sensoriali;
- DPR 1-08-2011 N.151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi;
- D.M. 16/02/2011;
- D.M. 10/01/2010;
- D.M. 02/01/1965;
- D.P.R 30/4/1999 n.162;
- D. Lgs. 27/0 1/2010;
- D.M. 37/06;
- D. Lgs. 61/2006 Norme Tecniche CEI 64/6 ;
- UNI EN 611, UNI EN 61-70, EN 61-22, UNI EN61-26, UNI EN 13015 ;
- Regolamento di Esercizio approvato dall'USTIF di Roma.

Resta inteso che i servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la categoria merceologica di cui al presente capitolato, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula dei Contratti di Fornitura, nonché alle specifiche caratteristiche minime del presente Capitolato Tecnico e della documentazione allegata alla lettera di invito.

#### **4. STRUTTURE DEDICATE AL SERVIZIO**

Ferme restando le prescrizioni minime afferenti al personale del Fornitore di cui al successivo paragrafo 12 del presente Capitolato Tecnico, la struttura organizzativa del Fornitore dovrà garantire, quale figura/funzione minima dedicata alla gestione dell'appalto, la presenza di un **Gestore del Servizio**, ovvero la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della Amministrazione Contraente, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Appalto Specifico. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione dei servizi oggetto di Appalti Specifici. A tale figura sarà delegata la funzione di:

- gestione e controllo di tutti i servizi afferenti l'Appalto Specifico;
- emissione delle fatture;
- raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle Amministrazioni;
- rapporti con il Responsabile di esercizio dell'impianto nominato ai sensi del D.P.R.753/80 .

L'Amministrazione Contraente provvederà, a propria volta, alla nomina di un **Responsabile di Esercizio**, responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi afferenti l'Appalto Specifico e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore. Al **Responsabile di Esercizio** verrà, tra gli altri compiti individuati dal DECRETO 18 febbraio 2011 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" (**GU n. 48 del 28-2-2011**), demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi da parte del Fornitore, autorizzare il pagamento delle fatture da questi emesse in relazione alle attività svolte nonché svolgere tutte le attività ad esso demandate ai sensi dell'art. 300 del D.P.R.n. 207/2010.

#### **5. SOPRALLUOGO**

È onere del Fornitore effettuare un sopralluogo degli impianti, presso tutti gli immobili in cui gli stessi sono ubicati, prima della presentazione dell'offerta in sede di Appalti Specifici. Il sopralluogo è finalizzato alla redazione di un'offerta congrua e corrispondente allo stato di fatto degli impianti.

L'Amministrazione in fase di Appalto Specifico nella lettera di invito definirà le modalità e le tempistiche di esecuzione del sopralluogo.

In sede di sopralluogo deve essere redatto apposito Verbale in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, recante la firma congiunta di entrambe le parti.

Nel Verbale devono essere indicati, oltre ai nominativi dei presenti, gli impianti visitati, per i quali il Fornitore dichiara l'esauritiva presa visione. Il Verbale di sopralluogo dovrà essere presentato in sede di offerta, secondo le modalità previste nella lettera d'invito.

#### **6. AVVIO DEI SERVIZI E VERBALE DI CONSEGNA**

Ai fini dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto, previo accordo con il Fornitore sulla tempistica, l'Amministrazione Contraente, nella persona del Responsabile di Esercizio, redigerà in contraddittorio con il Fornitore il **Verbale di Consegna**.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione dei servizi richiesti per l'intera durata del Contratto di Fornitura. Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, nella persona del Responsabile di Esercizio e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

Il Verbale di Consegna contiene il dettaglio della consistenza degli impianti dell'Amministrazione Contraente presi in carico dal Fornitore.

Dovranno, inoltre, essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi che l'Amministrazione metterà eventualmente a disposizione del Fornitore, in comodato d'uso per lo svolgimento delle attività previste (per esempio locali) nei Contratti di Fornitura. Il Fornitore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, sarà costituito custode dei suddetti beni all'uopo indicati nel Verbale stesso e assumerà l'obbligo formale di prendersene cura e di mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

#### **7. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA'**

Il Piano Operativo delle Attività contiene la schedulazione, con rappresentazione grafica e su base giornaliera, di tutte le singole attività previste nelle Schede Tecniche da eseguire in ciascun periodo di riferimento di tre mesi. Nella redazione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore deve porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzarne l'efficienza.

Il primo Piano Operativo delle Attività deve essere consegnato al Responsabile di Esercizio contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi oggetto del Contratto di Fornitura.

Il Piano Operativo delle Attività dovrà essere aggiornato e consegnato all'Amministrazione ogni tre mesi con un anticipo di 5 gg lavorativi rispetto all'inizio del periodo di riferimento.

L'approvazione del Piano Operativo delle Attività da parte del Responsabile di Esercizio può essere condizionata, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:

- il rispetto delle attività previste dalle Schede Tecniche;
- il calendario di attività compatibile con il normale svolgimento delle attività degli utenti degli immobili;
- il rispetto delle tempistiche relativamente a verifiche con cadenza obbligatoria.

L'aggiornamento del Piano Operativo delle Attività deve essere effettuato inserendo, quando necessario, tutte le eventuali attività non previste nel piano trimestrale consegnato. La necessità di aggiornamento del Piano può dipendere, ad esempio, dalla necessità di interrompere, in tutto o in parte, a causa dell'insorgere di situazioni eccezionali, il servizio per esigenze dell'Amministrazione Contraente per loro natura non prevedibili.

Il Responsabile di Esercizio può richiedere aggiornamenti più frequenti (anche settimanali) in qualunque momento lo ritenga opportuno.

Il Piano si intende approvato, con il criterio del silenzio-assenso, trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione dello stesso da parte del Direttore dell'esecuzione. Nel caso di mancata approvazione del Piano Operativo delle Attività il Fornitore dovrà provvedere alle modifiche richieste dal Responsabile di Esercizio entro un termine di 5 (cinque) giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

La consegna trimestrale deve essere effettuata via pec. Con le stesse modalità il Responsabile di Esercizio può inviare l'eventuale richiesta di aggiornamento.

Il Fornitore organizza le attività in accordo con il Responsabile di Esercizio per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività dell'Amministrazione Contraente, rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione del Contratto di Fornitura e garantire il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

## **8. TIPOLOGIE DI IMPIANTI E MODALITA' DI MANUTENZIONE**

I servizi di manutenzione nel seguito descritti riguardano l'apparecchio di sollevamento ad azionamento meccanico seguente:

- n.01 ascensore inclinato;

La manutenzione degli impianti sarà condotta secondo due modalità:

- manutenzione ordinaria: è costituita dall'insieme delle verifiche e attività programmate, necessarie e consigliate per mantenere gli impianti in condizioni di efficienza e sicurezza, sia seguendo le procedure e prassi derivanti dall'esperienza, sia adempiendo alle prescrizioni e note contenute nei manuali di istruzioni forniti dai Costruttori ed Installatori degli impianti medesimi; gli interventi di manutenzione ordinaria sono descritti al paragrafo 9.
- manutenzione straordinaria: costituita dalle operazioni necessarie alla riparazione e ripristino del funzionamento dell'impianto derivanti da:
  - guasti e rotture imprevedibili;
  - operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza prescritte dall'Ente di controllo o da altri Enti aventi autorità in merito;
  - interventi di sostituzione, aggiunta o modifica di parti dell'impianto concordate tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono descritti al paragrafo 10.

I tipi di intervento si suddividono sostanzialmente in:

- **interventi di primo livello**, ossia quelli che permettono di:
  - liberare passeggeri bloccati in cabine chiuse (ascensori di tutti i tipi, montacarichi, piattaforme elevatrici);

- avviare o riavviare scale, tappeti mobili, montascale fermati dagli utenti per mezzo dei comandi di emergenza;
- tali interventi devono essere eseguiti da persone autorizzate ed appositamente istruite dal Fornitore, non necessariamente dotate di abilitazione alla manutenzione.
- **interventi di secondo livello**, ossia quelli necessari a:
    - ripristinare il funzionamento di un impianto in seguito ad un guasto od all'intervento di un dispositivo automatico di sicurezza;
    - eseguire operazioni di manutenzione atte a prevenire o correggere malfunzionamenti saltuari o persistenti rilevati su un impianto;
- tali interventi devono essere eseguiti da tecnici del Fornitore dotati di patentino di abilitazione alla manutenzione degli impianti elevatori.

## **9. MANUTENZIONE ORDINARIA**

Si definiscono ordinarie tutte le tipologie di manutenzione previste nel Piano Operativo delle Attività, che rientrano nei compiti del Fornitore, come di seguito meglio descritte.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito indicati dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e di qualsiasi normativa tecnica applicabile agli impianti oggetto degli Appalti Specifici. Il personale che opererà sugli impianti dovrà, inoltre, essere munito di regolare patentino di abilitazione conseguito a norma dell'art. 15 del D.P.R.162/99.

### **9.1. Visite e controlli trimestrali**

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza e la continuità di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato quanto previsto dalle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Almeno una volta ogni tre mesi il Fornitore deve compiere una visita su ogni impianto per verificarne lo stato di sicurezza ed efficienza. In tale occasione dovrà essere anche eseguita la pulizia del locale del macchinario, ove esistente.

Le verifiche devono riguardare, tra l'altro:

- l'efficienza delle segnalazioni;
- il corretto livellamento ai piani;
- l'efficienza dell'illuminazione;ù
- il funzionamento dei dispositivi di comunicazione;
- il funzionamento dei dispositivi di arresto ;
- il corretto assetto ;
- la corretta lubrificazione;
- la tenuta delle guarnizioni.

Le eventuali anomalie devono essere eliminate e deve essere ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto. Il Fornitore che rileva condizioni anomale che possano pregiudicare la sicurezza o la funzionalità dell'impianto deve segnalarlo tempestivamente al Responsabile di Esercizio dell'Amministrazione, tramite comunicazione scritta inviata via pec.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 10.3.

Gli impianti possono essere mantenuti in servizio solo se in buono stato di conservazione e con tutti i sistemi di sicurezza efficienti.

Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita deve essere inviato il rapporto di intervento al Responsabile di Esercizio, con la data e la firma del Gestore del servizio o suo delegato.

**Il corrispettivo per le visite e i controlli trimestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.**

### **9.2. Visite e controlli semestrali**

Almeno una volta ogni sei mesi, deve essere eseguita a cura del Fornitore una visita riguardante, oltre alle verifiche previste nella visita trimestrale, tutti i principali elementi dell'impianto e, segnatamente:

- verifica del regolare funzionamento degli organi e dispositivi meccanici ed elettrici, con particolare cura per le porte dei piani e le loro serrature;
- verifica dei freni e dei dispositivi di sicurezza;
- verifica dei collegamenti verso terra dell'impianto elettrico;
- verifica accurata delle funi o catene di trazione (ove esistenti) e dei loro attacchi;
- verifica dei dispositivi di allarme e comunicazione;
- operazioni di pulizia e lubrificazione;
- pulizia della fossa (ove presente);
- verifica dei dispositivi di arresto di sicurezza ;
- verifica dell'integrità dei pettini di imbocco ;
- verifica della tensione catene, dell'assetto e dei giochi
- verifica dell'integrità dei pannelli, zoccoli e dei corrimano ;
- ulteriori verifiche su dispositivi specifici variabili in funzione della tipologia di impianto.

In caso di esito negativo della verifica il Gestore del servizio deve tempestivamente informare il Responsabile di Esercizio, anche mediante una comunicazione scritta tramite pec, descrivendo dettagliatamente il problema rilevato e le misure correttive adottate, ovvero da adottare.

Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 10.3.

L'impianto oggetto della visita può riprendere il regolare funzionamento solo se si trova in stato di buona efficienza e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la sicurezza di esercizio. Entro sette giorni lavorativi successivi alla data della visita di verifica deve essere inviato al Direttore dell'esecuzione il rapporto di intervento con le prove eseguite, la data e la firma del Gestore del servizio o suo delegato.

**Il corrispettivo per le visite e i controlli semestrali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie.**

### **9.3. Visita biennale**

La legislazione vigente (DPR 30-04-1999 n.162, art.13) prevede che l'Amministrazione sottoponga gli impianti ascensori ogni due anni ad una serie di verifiche approfondite effettuate da parte di un Organismo notificato. Il Fornitore deve prestare assistenza e supporto per l'effettuazione di tali verifiche, fornendo anche l'attrezzatura e gli strumenti di misura necessari ed eseguendo le operazioni richieste (smontaggio di componenti, misura dell'isolamento e di altri parametri elettrici e meccanici, prove di intervento di dispositivi di sicurezza). Il Fornitore dovrà trasmettere al Responsabile di Esercizio copia del Verbale rilasciato dall'Organismo notificato che ha effettuato la verifica biennale.

Le prescrizioni tecniche impartite dall'Organismo notificato devono essere soddisfatte dal Fornitore entro i tempi prefissati, per quanto di propria competenza. Qualora fosse necessario un intervento correttivo di particolare rilievo si rimanda a quanto disciplinato nel paragrafo 10.3.

La visita biennale prevista per gli ascensori deve essere effettuata anche per gli altri tipi di impianto rientranti nella definizione di ascensore ai sensi del DM 37/2008 dall'Organismo notificato, salvo per gli impianti non previsti dalla normativa quali quello in questione che prevede il coinvolgimento della Regione Lazio e dell'ufficio USTIF del Ministero dei Trasporti.

Il corrispettivo riferito alle sole attività di assistenza e supporto svolte dal Fornitore per le visite biennali deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie, mentre il compenso dell'Organismo notificato è a carico dell'Amministrazione.

## **10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Si definiscono straordinarie alcune tipologie di intervento e manutenzioni, che dipendono da circostanze non prevedibili e che pertanto non possono essere rigidamente collocate in un programma temporale; tali operazioni rientrano nei compiti del Fornitore.

Fermo quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti il Fornitore dovrà essere in possesso delle abilitazioni prescritte dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le normative e prescrizioni tecniche applicabili agli impianti oggetto dell'Appalto Specifico, quand'anche non espressamente richiamate dal presente Capitolato.

### **10.1. Pronto intervento**

Nel caso di chiamata ad apposito numero messo a disposizione dal Fornitore presso l'impianto per segnalazioni fermo macchina (con o senza presenza di passeggeri bloccati nelle cabine di ascensori e piattaforme elevatrici) il Fornitore dovrà intervenire **entro 30 minuti ora dalla chiamata (tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24)**.

Entro le 24 ore dal termine dell'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'impianto il fornitore dovrà inviare un dettagliato rapporto di intervento, come meglio precisato al successivo paragrafo 11.1. Tale rapporto dovrà essere inviato al Responsabile di Esercizio tramite pec.

**Il corrispettivo per il pronto intervento deve considerarsi compreso nel valore del Canone delle manutenzioni ordinarie, pur trattandosi di un evento straordinario, in quanto è onere del Fornitore garantire la continuità di funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.**

### **10.2. Interventi su guasto**

Il Fornitore deve garantire l'intervento in caso di guasto per il numero di giorni a settimana indicati dall'Amministrazione e per la fascia oraria indicati nella **Scheda Periodo apertura e Fascia oraria** predisposta dall'Amministrazione e allegata al presente Capitolato.

Il Fornitore deve **intervenire entro le successive 2 ore** dalla segnalazione al fine di eliminare eventuali situazioni di pericolo e ripristinare il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza. Se l'importo previsto dell'intervento da eseguirsi rientra nel valore della franchigia di seguito indicata, il Fornitore può procedere alla esecuzione senza produrre alcun preventivo e senza obbligo di autorizzazione da parte del Responsabile di Esercizio. Qualora invece l'importo previsto dell'intervento fosse superiore al valore della franchigia di seguito indicata, il Fornitore è tenuto a presentare un preventivo di spesa entro le 24 ore da sottoporre all'approvazione del Responsabile di Esercizio.

Il termine di intervento viene sospeso nei giorni festivi e nei giorni non lavorativi in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nell'**Allegato Scheda Periodo apertura e Fascia oraria**.

Entro le 48 ore dal termine dell'esecuzione dell'intervento il Fornitore dovrà predisporre un dettagliato rapporto, come meglio precisato al successivo paragrafo 11.1. Tale rapporto deve essere inviato al Responsabile di Esercizio tramite pec

Nel rapporto devono essere indicati l'impianto, la data e i tempi di intervento (ora inizio e fine), il guasto rilevato, le operazioni di ripristino eseguite, il costo dell'intervento e dovrà portare in calce la firma del Gestore del servizio.

L'intervento, il cui corrispettivo sarà calcolato applicando il prezzario ribassato in sede di offerta, è a carico del Fornitore fino **ad un valore di € 200,00 (duecento)**, che costituisce la **franchigia** sopra richiamata. Oltre tale franchigia, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere la differenza, ovvero a remunerare il Fornitore

con un importo Extra Canone. La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato per la manutenzione straordinaria dall'Amministrazione tenuto conto dei ribassi proposti dal Fornitore in sede di offerta.

### **10.3. Interventi su richiesta**

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere l'intervento del Fornitore nei seguenti casi:

- verifiche richieste dal Responsabile di Esercizio oppure dagli Enti di controllo competenti, finalizzati ad accertare il buono stato degli impianti;
- verifiche richieste dal Responsabile di Esercizio, finalizzate ad accertare la corretta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- interventi di sostituzione di componenti, modifica o adeguamento normativo concordati tra Amministrazione e Fornitore, anche su proposta tecnica ed economica del Fornitore stesso in seguito a segnalazione della necessità di procedere su componenti per le quali non è più sufficiente la sola manutenzione ordinaria.

Il Fornitore per gli interventi su richiesta dovrà produrre apposito preventivo di spesa, calcolato applicando il prezzario ribassato in sede di offerta, ed essere autorizzato dal Responsabile di Esercizio. Tale preventivo dovrà contenere i tempi di esecuzione dell'intervento comprensivi di quelli di approvvigionamento di uomini, materiali e mezzi. Qualora le tempistiche riportate nel preventivo non fossero rispettate senza alcun valido motivo, che dovrà in ogni caso essere segnalato per tempo al RUP e al Responsabile di Esercizio, si applicherà una **penale del 5 per mille dell'importo della prestazione per ogni giorno di ritardo**. Entro le 48 ore dal termine dell'esecuzione dell'intervento il fornitore dovrà predisporre un dettagliato rapporto, come meglio precisato al successivo paragrafo 11.1. Tale rapporto deve essere inviato al Responsabile di Esercizio tramite pec.

Il corrispettivo per gli interventi su richiesta consiste nell'erogazione da parte dell'Amministrazione di un importo Extra Canone; la corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato per la manutenzione straordinaria dall'Amministrazione tenuto conto dei ribassi proposti dal Fornitore in sede di offerta.

### **11. LIBRETTO DELLE VERIFICHE DA CONTRATTO E REGISTRO GENERALE**

Per ciascun impianto ricadente nel campo di applicazione del DPR 162/99 l'Amministrazione darà in consegna al Gestore del servizio il relativo libretto di cui all'art.16 del suddetto DPR.

Per gli impianti di diversa tipologia qualora non sia già esistente, il Fornitore, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione Contraente, deve istituire un libretto di impianto, che contenga i dati tecnici principali, la data dell'entrata in servizio, copie delle certificazioni, disegni schematici e quanto altro ritenuto necessario.

I rapporti di intervento relativi alle visite trimestrali e semestrali, nonché alle visite biennali, dovranno essere allegati al libretto di impianto. Essi pertanto, oltre ad essere trasmessi al Direttore dell'esecuzione, devono essere disponibili presso l'impianto insieme al libretto in occasione delle visite periodiche ed occasionali.

I rapporti di pronto intervento e degli interventi per guasto, che non devono essere allegati al libretto di impianto, vengono tuttavia trasmessi al Direttore dell'esecuzione che li inserisce nel registro generale di cui al successivo capoverso.

E' cura dell'Amministrazione conservare in apposito registro generale le copie dei libretti di impianto, dei rapporti di manutenzione/intervento trasmessi al Responsabile di Esercizio, nonché degli interventi eseguiti su richiesta dal Fornitore, al fine di disporre di un documento completo sullo stato generale degli impianti oggetto di Appalto Specifico ubicati nell'immobile e/o negli immobili dell'Amministrazione Contraente.

### **11.1. Rapporto degli interventi di verifica, controllo e manutenzione**

Nella redazione dei rapporti di manutenzione il Fornitore deve riportare i nominativi dell'Amministrazione Contraente, del Fornitore, del Responsabile di Esercizio e dei tecnici che hanno eseguito l'intervento, oltre al numero del Contratto di Fornitura e all'identificativo dell'impianto oggetto di intervento.

Nel modulo devono essere indicati:

- per le visite trimestrali e semestrali:
  - giorno, ore e minuti di inizio intervento;
  - ore e minuti termine intervento;
  - verifiche eseguite;
  - anomalie riscontrate;
  - interventi correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
  - materiali impiegati;
  - ore di manodopera impiegate;
  - eventuali note;
- per il pronto intervento, gli interventi su guasto e su richiesta:
  - giorno, ore e minuti della chiamata ricevuta;
  - giorno, ore e minuti di inizio intervento;
  - ore e minuti termine intervento;
  - tipo dell'intervento richiesto (pronto intervento, intervento per guasto)
  - anomalie riscontrate;
  - interventi correttivi e riparativi eventualmente eseguiti;
  - materiali impiegati;
  - ore di manodopera impiegate.
  - eventuali note.

### **11.2. Controllo e verifica delle prestazioni erogate**

L'amministrazione, nella figura del Responsabile di Esercizio, svolgerà attività di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell'esecuzione delle prestazioni.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Responsabile di Esercizio stesso.

In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle due seguenti tipologie:

- verifica della qualità del servizio: attraverso rilevazioni di tipo visivo, eseguite in contraddittorio con il Fornitore, sarà misurato il livello qualitativo delle prestazioni erogate e lo stato dei componenti impiantistici oggetto del servizio di manutenzione;
- verifica della regolarità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni mediante ispezioni effettuate durante l'esecuzione delle prestazioni e finalizzate a valutare la regolarità e la puntualità (ad esempio rispetto del Programma Operativo delle Attività, rispetto delle modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato, nelle Schede Tecniche e in altra documentazione di gara, completezza della prestazione eseguita rispetto alle quantità di riferimento, etc), anche attraverso l'analisi dei rapporti di intervento.

La prima tipologia di verifiche verrà effettuata attraverso controlli a campione eseguiti sugli impianti di riferimento dal Responsabile di Esercizio, in contraddittorio con il Gestore del servizio o un tecnico da lui delegato. Tali controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni, purché con preavviso di almeno 24 ore. Sono sottoposti alla prima tipologia di verifica tutte le componenti impiantistiche su cui il servizio viene erogato. La seconda tipologia di verifiche sarà effettuata per tutte le attività inserite nel Piano Operativo delle Attività per il trimestre di riferimento. Tali controlli, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante l'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore, riguarderanno:

- puntualità degli interventi rispetto alle attività indicate nel Piano Operativo delle Attività;
- conformità delle attività eseguite rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato, nonché a quelle stabilite in sede di Appalto Specifico;
- utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro;
- analisi dei rapporti di intervento;

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Responsabile di Esercizio e dal Gestore del Servizio.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati nel Registro generale, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali, per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di non conformità.

## **12. PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE**

Il personale del Fornitore esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato Tecnico e nel Piano Operativo delle Attività (rif. paragrafo 9) approvato dal Responsabile di Esercizio.

Il personale dedicato dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nominativo e della qualifica anche con riferimento al possesso o meno del patentino di abilitazione.

Il Fornitore dovrà fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro, di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori, ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività di cui al presente Capitolato.

L'Amministrazione Contraente potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto Specifico, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente ogni evento infortunistico.

Il Fornitore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie ed alle direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Amministrazione per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale del Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto di Fornitura ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

Il Fornitore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

L'Amministrazione Contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Fornitore ed i propri dipendenti o collaboratori.

## **13. MEZZI, ATTREZZATURE DI SERVIZIO E MATERIALI UTILIZZATI**

Sono compresi negli oneri del Fornitore i prodotti per pulizia e lubrificazione ed eventuale pezzame. Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti e per le verifiche richieste dagli Enti di controllo (comprese eventuali zavorre per prove di carico), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la direttiva macchine.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da rispettare la normativa in materia di sicurezza. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso. Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente l'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione alle manutenzioni oggetto del Contratto di Fornitura. Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di materiali, componenti e attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. I materiali e le componenti da impiegare dovranno avere caratteristiche corrispondenti agli originali e rispettare quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni o nel caso di irreperibilità del materiale o componente da sostituire, si dovrà optare per la migliore qualità esistente in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati. Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall'Amministrazione Contraente per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dell'immobile ove sono ubicati gli impianti in relazione alle predette operazioni.

#### **14. SICUREZZA SUL LAVORO**

##### **14.1. Informazione e formazione dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale**

Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del DUVRI fornito dalla stazione Appaltante e facente parte della documentazione di gara, dovrà:

- provvedere affinché il personale dedicato all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato e alla documentazione di cui agli Appalti Specifici, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato e alla documentazione di cui agli Appalti Specifici.

##### **14.2. Informazioni sui rischi specifici**

L'Amministrazione Contraente, attraverso persona idonea (Direttore dell'esecuzione, Responsabile di esercizio o altri soggetti da lui espressamente incaricati), dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in relazione alle attività da svolgere, per consentire al Fornitore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza necessarie.

Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nei locali ove saranno ubicati gli impianti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

##### **14.3. Piano di sicurezza lavoro**

Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore è tenuto a predisporre, ove necessario, prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi

dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e ss.mm.. Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio delle attività. Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile di esercizio verificano l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall'Amministrazione Contraente prima dell'avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

#### **15. GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:

- i. adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi ed i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti. A tal fine, il Fornitore è tenuto, in particolare, ad attenersi a tutte le prescrizioni del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), per quanto applicabile nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e ss.mm. che prevedono un sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligandosi al rispetto delle disposizioni ivi previste e a supportare l'Amministrazione negli adempimenti di competenza. Per ogni rifiuto generato dall'attività di manutenzione dovrà essere definita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico fisica del rifiuto stesso;
- ii. trasportare i materiali di risulta ed i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria degli impianti dai siti di produzione alle pubbliche discariche autorizzate, in ottemperanza alla normativa vigente. Il transito di detti materiali all'interno dei locali dell'Amministrazione Contraente dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall'Amministrazione medesima;
- iii. consegnare al Direttore dell'esecuzione ed al Responsabile di Esercizio, qualora non coincidenti, copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti;
- iv. adottare, al fine di assicurare il rispetto dell'ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compreso l'utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, e non immettere nella rete fognaria oli esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti da lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge;
- v. non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d'incendio e al rischio chimico.

#### **16. VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE**

Come anticipato al precedente paragrafo 11.2 del presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà eseguire, attraverso il Direttore dell'esecuzione e al Responsabile di Esercizio, controlli e verifiche di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, con periodicità definita dal Direttore dell'esecuzione medesimo. A tal fine, il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile di Esercizio potrà effettuare sopralluoghi per verificare il rispetto delle tempistiche predisposte nel Piano Operativo delle Attività relativamente alle attività di manutenzione e verifiche periodiche, oltre al rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico e della documentazione di cui agli Appalti Specifici. Delle verifiche di conformità in corso di esecuzione è redatto processo verbale ai sensi dell'art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

### **17. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

Al termine del rapporto contrattuale l'Amministrazione Contraente provvederà a redigere un certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione di cui al successivo paragrafo 19. Detto certificato oltre ai riferimenti del Contratto di Fornitura (numero, oggetto, valore, data inizio e durata) contiene in sintesi le informazioni circa gli interventi effettuati (oggetto, valore), gli eventuali richiami al Fornitore per inadempienze, ed eventuali osservazioni su altri fatti degni di nota.

### **18. VERIFICA DI CONFORMITA' DEFINITIVA**

Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, l'Amministrazione Contraente procederà ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Fornitore ai sensi dell'art.318 del D.P.R. n. 207/2010 entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni contrattuali, salvo diversi accordi tra le parti. Quest'ultima è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 314 comma 1 D.P.R. n. 207/2010, a meno che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b); in tal caso l'Amministrazione attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del Contratto di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta secondo le modalità previste dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. In caso di esito positivo della verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di conformità ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010, confermato dall'Amministrazione Contraente. La data del certificato di conformità varrà come data di accettazione dei servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel certificato. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, ai fini del rilascio del relativo certificato di conformità.

### **19. PASSAGGIO DI CONSEGNE E VERBALE DI RICONSEGNA**

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione Contraente gli impianti interessati e gli eventuali locali concessi in uso, facendo riferimento ai Verbali di Consegna redatti al momento della consegna iniziale.

La riconsegna degli impianti all'Amministrazione Contraente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del Contratto di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna degli impianti e la scadenza del Contratto, il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutti gli interventi programmati. Entro i termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente (qualora non sia già in atti dell'Amministrazione stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, con particolare riferimento all'Anagrafica Impiantistica, ai report, ecc..

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato, congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore sulla base:

- dell'esame della documentazione dei servizi effettuati;
- di visite e sopralluoghi agli impianti;
- altro.

Qualora nel corso dell'appalto l'Amministrazione dovesse disinstallare/smantellare/chiedere o dichiarare fuori uso uno o più impianti si opererà come previsto per la riconsegna finale. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o ad un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

### **20. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE**

Ferma l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui agli Appalti Specifici che saranno indetti dalle Amministrazioni Richiedenti, il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti applicabili inclusi quelli in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Inoltre, il Fornitore:

- a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
- b) è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni eventualmente rese nell'ambito del subappalto;
- c) dovrà stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi secondo quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di Appalto Specifico.

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nelle Schede Tecniche e nella documentazione di cui all'Appalto Specifico, il Fornitore:

- a) può sviluppare i servizi nel modo che ritiene più opportuno;
- b) non deve arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali e degli impianti dell'Amministrazione nell'esecuzione dei servizi;
- c) deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi;
- d) deve provvedere alla pulizia dei luoghi e di tutte le parti oggetto di intervento;
- e) deve eseguire, se richiesto dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile di Esercizio e/o quando necessario e previsto dalla normativa, disegni, verifiche e calcoli relativi agli interventi da eseguire, ovvero un progetto da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile di Esercizio stessi;
- f) deve fornire al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti;
- g) deve eseguire tutti gli interventi previsti a contratto, rispettando i relativi tempi e minimizzando l'attesa per il primo intervento in caso di guasto;
- h) deve registrare per iscritto gli interventi effettuati, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 10, consentendo così il monitoraggio mirato degli impianti e l'analisi dei guasti;
- i) in caso di subappalto, dovrà osservare le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 ed assicurare che il personale del subappaltatore sia in possesso di tutte le abilitazioni richieste dalla normativa in materia di impianti elevatori ai fini dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'Amministrazione Contraente gode della più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi, secondo le modalità meglio descritte ai paragrafi 11.2 e 16.

## **21. ONERI E OBBLIGHI NON A CARICO DEL FORNITORE**

Non rientrano negli oneri del Fornitore:

- gli interventi per sostituzione di elementi rilevanti, quali a titolo esemplificativo le funi, i motori e gli argani, i gruppi cilindro/pistone, le centraline idrauliche, gli operatori porte, i quadri di manovra, i gradini e settori di scale e tappeti mobili, la sostituzione delle parti soggette a normale usura quali pattini, ruote, cinghie di trasmissione, ecc.; l'Amministrazione può richiedere tali interventi di manutenzione straordinaria seguendo le specifiche descritte al paragrafo 10.3;
- l'attività operativa di verifica e determinazione dello stato dei componenti è invece compresa negli oneri del Fornitore;
- gli interventi per la sostituzione ed il ripristino di parti danneggiate da atti vandalici;

- È tuttavia compito del Fornitore segnalare tempestivamente all'amministrazione la necessità di procedere alle operazioni di manutenzione di cui sopra, formulando proposte tecniche ed economiche in merito.
- Resta a carico del Fornitore la riparazione di guasti e la sostituzione di elementi danneggiati per propria negligenza, omissione o errori di manutenzione.

## **22. INTERVENTI DIRETTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire direttamente sugli impianti nei casi in cui il Fornitore manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni manutentive proposte non vengano accettate dall'Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

## **23. OBBLIGHI DI RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E DEL PIANO DI SOCCORSO**

Ad integrazione del presente capitolato tecnico, anche per quanto non espressamente ivi riportato, il **fornitore è obbligato al rispetto del Regolamento di Esercizio e del Piano di Soccorso** a questo allegato, **approvati dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti il 02/10/2012 giusta D.D.A09887** e che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## **24. CORRISPETTIVO**

Gli importi in appresso indicati hanno un valore esclusivamente presunto ed il Comune di Monte Compatri compenserà solo il servizio e gli interventi effettivamente eseguiti.

Gli importi semestrali previsti nel presente incarico risultano ripartiti come segue:

- Compenso per la manutenzione ordinaria** come descritta all'art. 9 del presente Disciplinare: sarà corrisposto **un importo annuale di € 6.000,00 / anno oltre IVA** per tutta la durata del contratto (48 mesi)

Detrazioni : il canone mensile non sarà corrisposto nel caso in cui l'impianto, per qualsivoglia motivo, non sia stato sottoposto alla manutenzione ordinaria o nel caso di carenze accertate e documentate in contraddittorio nell'esecuzione della stessa manutenzione ordinaria. Vale anche quanto specificato nel successivo paragrafo 25.

- Compenso per la manutenzione straordinaria dell'ascensore inclinato:** il costo della manodopera specializzata per la manutenzione straordinaria è determinato sulla base del costo orario medio di un operaio del corrispondente livello-contratto metalmeccanici, (ad esempio pari ad € 23,63 aumentato del 25,0% per le spese generali e utili d'impresa) riportato nella tabella del corrispondente paragrafo dell'allegato "Elenco Prezzi".  
Per i lavori che dovranno essere eseguiti nella fascia oraria notturna (dalle ore 23 alle ore 6) il **costo della manodopera sarà maggiorato del 50%**. Il numero delle ore di manodopera occorrenti per la esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sarà determinato sulla base delle ore concordate con il Dirigente Responsabile del IV Settore LL.PP. del Comune di Monte Compatri, il Responsabile di Esercizio ed il Responsabile della Ditta di manutenzione. Nei casi in cui i tempi d'intervento non siano facilmente prevedibili a priori potranno essere eventualmente valutati nel corso dei lavori ed a consuntivo sulla base delle ore effettivamente impiegate e registrate sui moduli di inizio e fine intervento. L'importo complessivo presunto annuale per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al Cap.10 ammonta ad **€ 5.000,00 / anno oltre IVA**.
- Corrispettivo per i materiali di ricambio.** La fornitura dei materiali di ricambio, esclusi quelli compresi nella manutenzione ordinaria o nella garanzia, o già acquistati dall'Amministrazione, saranno compensati sulla base dei prezzi di acquisto indicati nelle relative fatture di acquisto, previamente definiti con il IV Settore LL.PP. del Comune di Monte Compatri, regolarmente

quietanzate. L'importo complessivo presunto in mesi dodici per i materiali di ricambio di cui all'art. 10 ammonta ad **€ 5.000,00/ anno oltre IVA**.

- d) Compensi per le attività di pronto intervento di cui all'art. 10.1 :Il servizio di pronto intervento, come descritto nell'art.10.1, sarà compensato con l'importo forfettario semestrale di **€.6.000,00 / anno oltre IVA**
- e) **Compenso per attività di assistenza ai collaudi e per le verifiche periodiche, addestramento alla conduzione e soccorso di cui all'art. 10:** l'onere per l'assistenza ai collaudi e verifiche periodiche e straordinarie dell'ascensore deve intendersi compreso e compensato con i canoni già previsti nei punti precedenti.

**Ulteriori detrazioni: In caso di fermo dell'impianto prolungato per oltre dieci giorni mensili, anche non consecutivi, l'importo del canone mensile di manutenzione ordinaria e pronto intervento sarà decurtato in proporzione ai giorni di fermo eccedenti il decimo giorno di fermo.**

**Qualora il fermo dell'impianto ecceda i quindici giorni mensili, anche non consecutivi, il canone di manutenzione ordinaria sarà decurtato in proporzione ai giorni di fermo complessivi e quello di pronto intervento sarà decurtato per l'intero importo.**

## **25. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Il corrispettivo delle prestazioni e fornitura dei materiali sarà liquidato in rate mensili posticipate di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) del canone annuale, dopo l'approvazione da parte del Comune di Monte Compatri, in seguito alle dovute verifiche amministrative, entro 30 gg. dalla data di ricevimento di ogni singola fattura, a mezzo bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore provvederà a comunicare al Comune di Monte Compatri gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti saranno pertanto effettuati dal Comune di Monte Compatri, a mezzo bonifico bancario, sul detto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Comune di Monte Compatri da ogni responsabilità conseguente.

E' obbligo da parte del Fornitore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e l'inadempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Costituisce anche causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il Comune di Monte Compatri verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto siano inserite a pena di nullità assoluta le apposite clausole ivi previste.

Per quanto riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore diversi dal contratto di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligata a trasmettere al Comune di Monte Compatri copia del subcontratto.

Le fatture saranno emesse sulla base degli importi previsti in contratto, previa verifica delle parti per quanto attiene il completo e corretto adempimento dell'attività prevista ed eseguita, detratte le penalità rilevate durante il mese, riscontrabili nelle relazioni di servizio del Responsabile di Esercizio o del RUP comunale o rilevate durante il mese nel corso del controllo degli adempimenti della prestazione.

## 26.PREZZI

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato, oltre ai canoni di cui all'Art.24 del presente disciplinare, anche alle voci dell'Elenco prezzi per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto e ai servizi aggiuntivi, che rientrano nella quota variabile e che, per il presente appalto, è stabilito nella tariffa Prezzi Regione Lazio 2012 approvata con Deliberazione di giunta regionale 6 agosto 2012, n. 412 "Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" e revoca della "Tariffa dei prezzi 2010 Regione Lazio" allegata alla D.G.R. 603/2010. Si stabilisce che il ribasso non verrà applicato sulle voci inerenti gli oneri della sicurezza individuati dallo stesso prezzario.

Qualora le prestazioni e/o i lavori non dovessero essere ricompresi all'interno di tale prezzario, il Fornitore produrrà per l'intervento in oggetto, con le modalità di cui ai paragrafi precedenti, apposita analisi prezzo. Il ribasso verrà conteggiato sulle varie voci delle analisi tenendo in considerazione il prezzo orario della manodopera di cui all'art. 24 comma b) del presente disciplinare.

Tutti i prezzi si intendono accettati dal Fornitore e comprensivi di qualsiasi ulteriore spesa (personale, diarie giornaliere, mezzi, trasferimenti e quanto altro), non essendo previsto alcun rimborso per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla firma e fino all'estinzione del contratto.

I prezzi si riferiscono ai lavori e ai servizi eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali di ottima qualità, nel rispetto delle norme di legge ed in esatta relazione allo scopo cui sono destinati.

## 27.PENALI

I prezzi indicati nel presente articolo si riferiscono alla applicazione di penali per inadempienza da parte dell'Appaltatore relativamente alla esecuzione di prestazione contemplate nel Capitolato e/o Elenco Prezzi.

Gli importi conseguenti, verranno portati in detrazione nell'atto di contabilizzazione e pagamento della prestazione del mese relativo al quale l'inadempienza si è verificata.

- Penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio della prestazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento) così come indicato nell'Ordine di Intervento emesso dalla Stazione Appaltante.  
Penalità da applicarsi per la mancata disponibilità di squadre operative minime entro il termine indicato dalla Direzione di Esecuzione del contratto e/o dal Responsabile di Esercizio.  
Penale da applicarsi per la disponibilità di squadre operative ritenute ad insindacabile giudizio della D.L., in numero non sufficiente rispetto alle prescrizioni indicate e/o richiamate nel Capitolato, e/o alle eventuali istruzioni scritte o verbali comunicate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante. € 50,00 / giorno
- Penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione del servizio (manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento) così come indicato nell'Ordine di Intervento emesso dalla S. A. € 50,00 / giorno
- Penalità da applicarsi per la mancata reperibilità del Responsabile dell'Appaltatore per la consegna dell'Ordine di Intervento. € 100,00 / cad.
- Penalità da applicarsi per la mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore per interventi con carattere di urgenza e immediatezza.  
Per la mancata disponibilità, accertata dopo 1 ora (30 minuti per il pronto intervento) al momento della richiesta verbale o scritta, delle attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'espletamento delle attività di emergenza.  
Per ogni ora di ritardo superiore alla prima. € 100,00 / h

- Penale da applicarsi per l'esecuzione di interventi ritenuti non conformi alle prescrizioni tecniche indicate e/o richiamate nel Capitolato, e/o alle eventuali istruzioni scritte o verbali comunicate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, ad insindacabile giudizio della Direzione di Esecuzione del contratto e/o dal Responsabile di Esercizio € 300,00 / cad.
- Penalità da applicarsi per mancata disponibilità di mezzi e attrezzature operative minime indicate dalla Direzione di Esecuzione del contratto e/o dal Responsabile di Esercizio. Penale da applicarsi per la mancata disponibilità di mezzi e attrezzature operative ad insindacabile giudizio della Direzione di Esecuzione del contratto e/o dal Responsabile di Esercizio rispetto alle prescrizioni indicate e/o richiamate nel Disciplinare, e/o alle eventuali istruzioni scritte o verbali comunicate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante. € 200,00 / giorno

Monte Compatri, lì 23/05/2018